

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 21/01/2021

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 15/01/2016 ed estinto in via anticipata il 21/05/2020 in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso e facendo riferimento al precipitato principio della sentenza c.d. "Lexitor", chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.345,86, comprensive di € 250,00 spese di assistenza al ricorso, più interessi legali.

In particolare, domanda la retrocessione dei seguenti importi:

- commissioni di attivazione per € 217,62;
- commissioni di gestione per € 180,00;
- commissioni di intermediazione per € 1.488,24;
- spese incasso rate per € 124,56;
- rimborso di due quote versate in eccedenza per € 390,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che:

- le condizioni generali di contratto riportano, con riferimento a ciascun onere commissionale, la relativa giustificazione causale e che l'intera documentazione contrattuale è chiara nel definire la misura e i criteri per la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata del rapporto. Solo le commissioni di gestione e i costi di incasso rata maturano nel corso del tempo ed è stato riconosciuto un abbuono in conto estintivo calcolato in base al criterio del pro rata temporis. Pertanto, null'altro sarebbe più dovuto a tale titolo;

- le commissioni di attivazione non sono rimborsabili per la natura tipicamente up front delle stesse, finalizzate alla copertura di attività preliminari e di perfezionamento del finanziamento;
- le commissioni di intermediazione sono puntualmente definite, con la descrizione delle attività che sono destinate a remunerare l'attività prestata sino all'erogazione del prestito". La commissione in parola risulta, infatti, dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del prestito dall'agente intervenuto e che ha collocato il prodotto finanziario;
- il premio assicurativo è stato sostenuto esclusivamente dalla mutuante e, quindi, non è rimborsabile.

Da ultimo, la convenuta, si sofferma sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019. Infatti, nel caso di specie non si configura un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva nell'ordinamento interno che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria. L'art. 16 della Direttiva Europea, infatti, è stato trasposto dal legislatore italiano con l'introduzione, attraverso il D.lgs. n. 141/2010, del principio di carattere generale declinato nell'art. 125 sexies del TUB, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore. Inoltre, tale principio è stato ulteriormente specificato dalle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, quali, da ultimo in ordine di tempo, gli Orientamenti di Vigilanza del 2018 sulla cessione del quinto dello stipendio.

Ciò premesso, rileva che la Direttiva, anche per come interpretata dalla Corte, non potrebbe trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore infatti non potrebbe invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 sexies del TUB. In tal senso si è espressa la recente sentenza del Tribunale di Napoli del 22/11/19.

Infine, per quanto riguarda la domanda di rimborso delle quote insolute, fa presente che sono state rimborsate al ricorrente n. 4 quote non dovute per un importo di € 195,00 ciascuna e un'altra di competenza ottobre 2020 che sarebbe in corso di lavorazione.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale dei finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione dei contratti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374).

Ciò detto, in via preliminare, si precisa che, relativamente al numero delle rate residue, non è possibile evincersi alcunché dal conteggio estintivo *calcolato alla data del 31.5.2020*. Ciononostante è pacifico tra le parti che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata (come confermato dal rapporto tra il valore delle rate incassate e l'importo delle stesse).

Si precisa, inoltre, che, da quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorrente richiede la refusione delle commissioni di: attivazione, di mediazione del credito di gestione, nonché delle spese di incasso rate e di due rate versate in eccesso.

Sulla base della formulazione contrattuale, il Collegio rileva la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione del credito, verificando riguardo a quest'ultime l'intervento di un agente in attività finanziaria. Dispone pertanto in applicazione del suddetto criterio della curva degli interessi il rimborso pro quota di:

- commissioni di attivazione per € 141,20;
- commissioni di intermediazione per € 965,62.

Il Collegio rileva poi la natura *recurring* delle commissioni di gestione e delle spese di incasso nonché il già avvenuto rimborso in conteggio estintivo e in base al criterio proporzionale delle quote residue delle commissioni medesime.

Per quanto concerne, poi, la domanda di rimborso di n. 2 rate pagate in eccedenza, si riscontra che il ricorrente non ha prodotto evidenza delle quote pagate in eccesso e si accoglie sul punto l'eccezione dell'intermediario esposta nella parte in fatto.

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali, il Collegio fa rilevare la natura seriale del presente ricorso cui aggiunge il rilievo dell'assenza di elementi probatori a supporto della domanda, e, in conformità con l'orientamento espresso dai Collegi di questo Arbitro, la rigetta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.106,82, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO